

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della l. 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 9, lettera a);

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», reso nella seduta del 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, reso in data 2005, e del Senato della Repubblica, reso in data 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze ...

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 5 - RECUPERO DEI RIFIUTI

ART. 6 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 7 - DEFINIZIONI

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE

ART. 9 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 10 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

ART. 11 - DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 12 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

ART. 13 - CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 14 - REGISTRI DI CARICO E SCARICO

ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI

ART. 16 - DIVIETO DI ABBANDONO

ART. 17 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 18 - SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

CAPO II - COMPETENZE

ART. 19 - COMPETENZE DELLO STATO

ART. 20 - COMPETENZE DELLE REGIONI

ART. 21 - COMPETENZE DELLE PROVINCE

ART. 22 - COMPETENZE DEI COMUNI

CAPO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 23 - PIANI REGIONALI

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 25 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 26 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 27 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 28 - GESTIONI ESISTENTI

ART. 29 - CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA

ART. 30 - ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI

ART. 31 - AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE SULLE RISORSE IDRICHE
E SUI RIFIUTI

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ART. 32 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL PROGETTO, LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NUOVI DI SMALTIMENTO E DI
RECUPERO DEI RIFIUTI

ART. 33 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE REGistrate
ECOLABEL.

ART. 34 - AUTORIZZAZIONI IN IPOTESI PARTICOLARI

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

ART. 36 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ART. 37 - AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

CAPO V - PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 38 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI
RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 39 - AUTOSMALTIMENTO

ART. 40 - OPERAZIONI DI RECUPERO

TITOLO II- GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 41 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 42 - DEFINIZIONI

ART. 43 - CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO

ART. 44 - OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

ART. 45 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

ART. 46 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ART. 47 - CONSORZI

ART. 48 - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

ART. 49 - PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 50 - DIVIETI

TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 51 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, RIFIUTI SANITARI E VEICOLI FUORI USO

ART. 52 - PNEUMATICI FUORI USO

ART. 53 - COMBUSTIBILE DA RIFIUTI E COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITÀ ELEVATA- CDR E CDR-Q

ART. 54 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 55 - VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE

ART. 56 - RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DI CARICO

ART. 57 - CONSORZI NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

ART. 58 - CONSORZI PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

ART. 59 - CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

ART. 60 - CONSORZI NAZIONALI PER LA GESTIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI

ART. 61 - CRITERI DIRETTIVI DEI SISTEMI DI GESTIONE

TITOLO IV - TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 62 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

TITOLO V - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

ART.63 – PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.64 – DEFINIZIONI

ART.65 – REGOLAMENTO AREE AGRICOLE

ART.66 – PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE

ART.67 – ACQUE DI FALDA

ART.68 – ORDINANZE

ART.69 – OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

ART.70 – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.71 - SITI SOGGETTI A SEQUESTRO

ART.72 - CONTROLLI

ART.73 - GESTIONE DELLE AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI

ART.74 - BONIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART.75 - CENSIMENTO ED ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE

ART.76 - SITI DI INTERESSE NAZIONALE

ART.77 - ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - SANZIONI

ART. 78 - NORME SPECIALI

ART. 79 - ABBANDONO DI RIFIUTI

ART. 80 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

ART. 81 - BONIFICA DEI SITI

ART. 82 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

ART. 83 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

ART. 84 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

ART. 85 - IMBALLAGGI

ART. 86 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ART. 87 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 88 - ABROGAZIONE DI NORME

ART. 89 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 90 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie, sui rifiuti di imballaggio, sui PCB, sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le Regioni e le Province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nel presente decreto entro un anno dalla data della entrata in vigore dello stesso.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e economicità e deve conformarsi ai principi di precauzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni del presente decreto, adottano ogni opportuna azione anche avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici e privati.

5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da

perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al primo comma le Pubbliche Amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette:

- a) al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie;
- b) all'uso di rifiuti come fonte di energia.

ART. 4 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti le iniziative di cui all'articolo 3 riguardano in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- c) la previsione di clausole di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

e) l'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e degli altri decreti di recepimento della Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

ART. 5 - RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le Pubbliche Amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento all'utilizzo di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma potranno attuare le disposizioni previste dal presente decreto, oltre a stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con il ricorso a strumenti economici.

5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma precedente saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e saranno aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com(2002) 412 definitivo del 17.7.2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione - incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi - o regolamentazione - proposizione al Legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 Febbraio 1998 come modificato dal decreto interministeriale 27 luglio 2004 con riferimento alle polveri di ossidi di ferro fuori specifica, ivi incluse le ceneri di pirite, come specificate nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 30 giugno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 del 7 luglio 2005). Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del presente decreto.

7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, le imprese o le loro associazioni rappresentative, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, appositi accordi di programma ai sensi del precedente comma 4 e dell'articolo 30 del presente decreto per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti nonché le modalità per assicurare la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore, deve essere presentata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 30 del presente decreto e dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300 nonché acquisisce in merito il parere dell'Autorità di cui all'articolo 31 del presente decreto.

9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

10. Le imprese firmatarie degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritte presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 36 del presente decreto, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 36.

11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati

12. La disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché

le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto riciclato da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.

13. La disciplina dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie individuate ai sensi dei precedenti commi, a meno che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

14. I soggetti che producono, trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino, abbiano deciso o abbiano l'obbligo di disfarsene.

ART. 6 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza previa verifica dell'impossibilità tecnica ed economica della esperibilità delle operazioni di recupero di cui all'articolo 5 del presente decreto.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche ed approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

6. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana,

misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE e relative norme di attuazione.

8. E' ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.

ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, fermo restando che non costituisce rifiuto ciò che il detentore intenda utilizzare o destinare all'utilizzo nell'ambito di un processo produttivo secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7;

b) produttore: la persona la cui attività ha materialmente prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta e/o al momento della lavorazione compresa la frazione organica umida, destinate al recupero.

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le

attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

m 1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

m 2 - i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo due diverse modalità alternative fra loro, a scelta del produttore:

a) con cadenza almeno bimestrale dalla data di registrazione sul registro di cui all'articolo 12 del presente decreto, indipendentemente dalle quantità in deposito;

b) ovvero quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; lo stesso termine di durata massima si applica indipendentemente dalle quantità, al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

m 3 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo due diverse modalità alternative fra loro, a scelta del produttore:

a) con cadenza almeno trimestrale dalla data di registrazione sul registro di cui all'articolo 12 del presente decreto, indipendentemente dalle quantità in deposito;

b) ovvero quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; lo stesso termine di durata massima si applica; indipendentemente dalle quantità al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

m 4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

m 5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendone l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i

sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione/trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità, a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione/trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del presente decreto;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che sia recuperato, nel rispetto della gerarchia dei trattamenti possibili, dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

a) il rischio ambientale e sanitario;

b) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

c) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:

a) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre. specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, non avente natura regolamentare;

b) i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate. I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri, presentano domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese

esercenti servizio di smaltimento rifiuti, così come previsto dall'articolo 36 comma 12 del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato;

v) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 36 del presente decreto nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

x) emissioni: masse gassose provenienti da trattamenti termici convogliate direttamente dal luogo di produzione in atmosfera attraverso appositi camini;

y) scarichi idrici: masse, a base acquosa, convogliate direttamente dal luogo di produzione in fognatura o ai depuratori attraverso apposite canalizzazioni.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del presente decreto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti - conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CE e successive modifiche e integrazioni ed all'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CE - di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici espressamente indicati come tali nell'elenco di cui all'allegato D del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I.

ART. 9 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 7, comma 1, lettera x, del presente decreto;
- b) gli scarichi costituiti da acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido di cui all'articolo 7, comma 1, lettera y, del presente decreto;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

g) i materiali esplosivi in disuso;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

2. Resta ferma la disciplina di cui al Regolamento (Ce) n. 1774/2002, che deve considerarsi disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

ART. 10 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non vada sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

2. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità

amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a Via, parere delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al precedente comma e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

4. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

5. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai precedenti commi 1 e 3, per i progetti non sottoposti a VIA, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi precedenti è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

6. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 4 e 5. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.

7. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la Regione su istanza dell'interessato.

8. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

ART. 11 - DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 65, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia

tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 12 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 18 del presente decreto.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 17 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

ART. 13 - CATASTO DEI RIFIUTI

1. Il Catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 3 del Decreto legge 9 settembre 1988, n.397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici e in Sezioni regionali o delle

Province autonome di Trento e Trieste presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono aggiornate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998. La disciplina del Catasto rispetta il principio dell'invarianza di spesa.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione, delle connesse attività di gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1974, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel catalogo europeo dei rifiuti.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi ed i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro settemila settecentoquarantasette.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti istituzionali che svolgono attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tassa di cui all'articolo 62 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L' Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici elabora i dati, evidenziando

le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 44, comma 2 del presente decreto.

ART. 14 - REGISTRI DI CARICO E SCARICO

1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i Consorzi, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla legge per i registri IVA.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998 e alla Circolare del Ministro dell'Ambiente del 4. 8.1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 45 comma 3 lettera a) e c), 47, 48, 52, 57, 58, 59 e 60, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni vicarie fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'allegato 6 punto C1 sezione III lettera c) del decreto interministeriale del 1 aprile 1998 n. 148 dopo le parole "in litri" la congiunzione "e" è sostituita dalla congiunzione "o".

ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza previsti dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione dell'Unione Europea.

ART. 16 - DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 79 e 80, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa grave, in base agli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito, di cui al comma 1, sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 17 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal

destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, al di fuori di una attività ordinaria e regolare, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145.

6. Le modalità di numerazione, vidimazione e definizione del modello, dei contenuti, di gestione dei formulari di identificazione sono fissati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio che tiene conto della specificità dei trasporti intermodali, dei trasporti per ferrovia e della microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti previgenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, il decreto del Ministro dell'Ambiente 1. 4. 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione, vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle camere di commercio industria e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 18 del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 relativo ai fanghi in agricoltura e dal decreto interministeriale 16 maggio 1996 n. 392, relativo al trasporto di olio minerale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3.

9. Non sussiste l'obbligo di accompagnamento dei rifiuti con il formulario di identificazione per i trasporti che si svolgono interamente all'interno di aree private appartenenti ad un unico proprietario:

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 14, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

ART. 18 - SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia e dal decreto di cui al comma 3.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto Regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, della Salute, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (Cee) n. 259/1993 sono disciplinati:

- a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
- b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;
- c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998 n. 370.

5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

- a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;
- b) l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- c) corrispondente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

6. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del Regolamento (Cee) n. 259/1993 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera u, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del presente decreto.

CAPO II - COMPETENZE

ART. 19 - COMPETENZE DELLO STATO

1. Ferme restando le competenze statali previste da speciali disposizioni, anche del presente decreto, spettano allo Stato:

- a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;
- c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
- d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- e) l'adozione di criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e inserito nel Documento di Programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
- g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, inserito nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
- h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001 n.

448 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203;

- l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
- m) la determinazione di criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali da costituirsi ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto ed il coordinamento dei piani stessi;
- n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio integrato per la gestione dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione, con procedura ad evidenza pubblica, delle gare d'appalto e dei relativi capitolati;
- o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, delle linee guida e dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
- s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 20, comma 4, del presente decreto;
- t) l'adeguamento del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai Regolamenti dell'Unione Europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

- a) la previsione delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione;
- b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 38, 39 e 40, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
- c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

- d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività produttive;
- e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree industriali compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici e nelle mense;
- f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;
- g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelli dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 36, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
- l) l'indicazione dei criteri generali per la regolamentazione regionale del trasporto dei rifiuti e la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 17;
- m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 14 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso ;
- o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 51 comma 1 lettera a);
- p) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
- q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività produttive, della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività produttive e della Salute, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede con proprio decreto all'individuazione dei criteri generali ai quali deve conformarsi la gestione dei Piani territoriali ottimali.

ART. 20 - COMPETENZE DELLE REGIONI

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 23;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m), degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettera r);
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 38, 39, e 40, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b);
- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 19, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ambientalmente compatibili, ivi inclusi quelli da materiale riciclato, non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203 e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

q) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 19 comma 2 lettera l).

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

ART. 21 - COMPETENZE DELLE PROVINCE

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 38, 39, e 40;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 23, comma 3, lettere f) e g), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici, mediante apposite convenzioni, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 38, 39 e 40 del presente decreto in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli

articoli 38, 39, e 40, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

ART. 22 - COMPETENZE DEI COMUNI

1. I Comuni concorrono nell'ambito delle attività degli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 24_e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, di efficacia, di economicità e di coordinamento con le funzioni delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 25, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera e). Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree industriali compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici e nelle mense. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

h) il parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Autorità d'ambito.

3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 23 - PIANI REGIONALI

1. Le Regioni, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito di cui all'articolo 25, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 19, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, perseguendo l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m);

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli una maggiorazione di contributi e costituendo a tal fine nel proprio bilancio un apposito fondo;

- f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
- h) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 19 comma 1 lettera p);
- i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
- m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) i requisiti tecnici generali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di

protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 10 possono riguardare interventi finalizzati a:

- a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
- d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
- e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, la Regione può autorizzare, ai sensi degli articoli 38 e 40, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano riciclati e recuperati come materia prima secondaria rifiuti provenienti da raccolta differenziata,
- b) sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti o, a partire dai rifiuti, sia prodotta energia da impiegare nello stesso processo da cui sono derivati gli stessi rifiuti;
- c) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 38, 39, e 40;
- d) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle migliori tecniche disponibili ai sensi della Direttiva 96/61/CE e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 relativi alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- e) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

12. Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui al presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano generale di gestione dei rifiuti nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 23, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettere m), n) ed o) del presente decreto e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni.

4. Le Regioni, sentite le Province, disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori alle dimensioni medie di un singolo ambito, vengono suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli Comuni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi del precedente articolo 19.

ART. 25 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Al fine dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano Autorità d'ambito, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura consortile dotata di personalità giuridica di diritto pubblico costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e alla quale è affidato l'esercizio delle loro competenze.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; l'Autorità d'ambito, nel rispetto della disciplina regionale, organizza forme e modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, anche con riferimento alla riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. La gestione ed erogazione del servizio integrato, per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica. Tali attività comprendono la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, recupero e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. Ogni Autorità d'ambito deve raggiungere nell'arco di 5 anni dalla sua costituzione l' autosufficienza di smaltimento, anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; deve essere dotato di almeno un impianto a tecnologia complessa e di una discarica di servizio. La possibilità di gestire e realizzare discariche controllate rientra nella pianificazione di ambito.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, comunque non inferiore a 15 anni, è disciplinata dalle Regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 26 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio di gestione dei rifiuti integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con apposito decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, definisce una griglia di valutazione per la comparazione delle diverse offerte.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio vengono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio integrato.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio integrato o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 dell'11 febbraio 1994.

ART. 27 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle Regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m), n), o).

2. Lo schema tipo prevede, in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a 15 anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi, previsti dalla normativa vigente, oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali e le sanzioni in caso di inadempimento, ferme restando le ipotesi di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti per il periodo considerato.

ART. 28 - GESTIONI ESISTENTI

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti nei termini ivi stabiliti, la Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario *ad acta* che avvia entro 30 giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

ART. 29 - CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2012.

2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo il criterio dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza e trasparenza del sistema contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui a livello di ambito ottimale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'ambito ottimale, istituita dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che la ripartisce sui Comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le Regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

ART. 30 - ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con Enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:

- a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;

- c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
- d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
- h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

- a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di eco-audit, di cui al Regolamento (Cee) n. 1836 del 29 giugno 1993;
- b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima secondaria, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, e Forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.

4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della Comunicazione 2002/412 del 17.7.2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione - incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi - o della coregolamentazione - proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi quando opportuno.

ART. 31 - AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI

1. L'Autorità di Vigilanza sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche di cui all'art. 106 del decreto legislativo recante "*Norme in materia di difesa del suolo e*

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, di seguito denominata "Autorità", garantisce l'osservanza dei principi ed il perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio.

2. L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 106 del decreto legislativo recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

3. La struttura e la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'art. 106 del decreto legislativo recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'art. 107 del decreto recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale della Segreteria Tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004 n. 308. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre Amministrazioni Pubbliche.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ART. 32 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL PROGETTO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NUOVI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; il termine di cui al comma 3 resta sospeso

fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita Conferenza di Servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego della stessa.

9. I termini di cui al precedente comma sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato, e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il

potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 e contiene i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa.

13. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione stessa è revocata.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della Direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e le altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 18 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo

nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 11, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 7, comma 1, lettera m. La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo di cui all'articolo 10 debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui al successivo articolo 30 che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale accessibile, da chiunque dimostri di averne interesse, anche per via informatica.

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.

ART. 33 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE REGistrate ECOLABEL

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui all'articolo 36 le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (Cee) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del citato Regolamento, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori, di cui al comma 1, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi del predetto Regolamento.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

ART. 34 - AUTORIZZAZIONI IN IPOTESI PARTICOLARI

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, presentano domanda alla regione competente per territorio che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, e contiene i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera, per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, la cui costruzione è stata autorizzata, questi non risultino conformi all'autorizzazione predetta, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 14 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 11. La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 12, comma 3, del presente decreto. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della Direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e le altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 18, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel caso di inerzia della Provincia delegata i poteri sostitutivi sono esercitati dal Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio ai sensi della normativa vigente.

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

1. I termini, di cui agli articoli 32, 33 e 34, sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, della Salute e della Ricerca Scientifica.

ART. 36 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

1. È costituito, presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato Nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 16 soggetti di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e designati rispettivamente:

- a) due dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) uno dal Ministro delle Attività Produttive, con funzioni di vice-Presidente;
- c) uno dal Ministro della Salute;
- d) uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
- e) uno dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f) tre dalle Regioni;

g) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

h) sei dalle istanze rappresentative delle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione Regionale delle Province o della Provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

4. Le attività del Comitato Nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

5. L'iscrizione all'Albo è condizione per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

7. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali, a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a euro 50 rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

8. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di

impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 19 comma 2 lettera h), in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

10. Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Comitato Nazionale, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, le dotazioni organiche, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato in conformità ai presenti principi.

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono fissati i criteri generali per le garanzie finanziarie a favore delle Regioni.

12. E' istituita, presso l'Albo nazionale Gestori ambientali, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal comitato nazionale dell'albo; nelle more di tale

definizione l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, anche in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Fino all'emanazione dei decreti, di cui ai commi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

15. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo, di cui agli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei soggetti affidatari che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dall'Autorità d'ambito. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del soggetto affidatario del servizio integrato alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse dell'Autorità d'ambito o dei Consorzi ai quali il soggetto affidatario stesso partecipa.

16. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

17. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

18. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sino all'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

19. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

20. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 40, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (Cee) 259/93, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato Nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

- a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

21. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avvenuta iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 20 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato

22. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 20 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 40 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

23. Alla comunicazione di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 16, a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 51 comma 1.

24. Le imprese firmatarie degli accordi previsti dall'articolo 5 comma 7 del presente decreto devono essere iscritte, presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.

25. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 5 i consorzi di cui agli articoli 45 comma 3 lettera a) e c), 47, 48, 52, 57, 58, 59 e 60, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni vicarie, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

26. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni 30 giorni, nei quali sono inseriti, a domanda gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al codice sulla privacy. I registri sono pubblici e, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione sulle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di inadempienza dell'Amministrazione autorizzante, l'impresa interessata può fare ricorso al Comitato nazionale chiedendo l'iscrizione d'ufficio nei registri. Le modalità della comunicazione e del ricorso sono fissate con delibera del Comitato nazionale.

27. Le imprese, che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 39, sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

28. Le imprese, che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 40 del presente decreto, sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dall'articolo medesimo. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 24, 26, 27 e 28 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a euro 50, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

29. La tenuta dei registri di cui al comma 26 decorre dalla data di entrata in vigore di cui al comma 18.

ART. 37 - AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni all'esercizio previste agli articoli 38, 39, e 40 del presente decreto.

2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del Regolamento (Cee) 259/93, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni applicabili ai rifiuti ammessi alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 38 e 40 del presente decreto.

CAPO V - PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 38 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, della Salute, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 39 e 40 del presente decreto. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Il comma precedente può essere attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di cui agli articoli 5 commi 4, 5 e 25 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per

accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
- b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
- d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 39 comma 2 e 40 commi 1, 2 e 3.

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n.161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del Regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 39, comma 3, e 40 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 36.

10. Le procedure semplificate devono, comunque, alla fine garantire un elevato livello di tutela ambientale e una protezione efficace.

ART. 39 - AUTOSMALTIMENTO

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono

essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione dell'Albo, di cui all'articolo 36, che ne dà notizia alla Provincia territorialmente competente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa..

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

3. La competente Sezione dell'Albo, di cui all'articolo 36, iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la competente Sezione dell'Albo accerti il mancato rispetto, delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, propone alla Provincia di disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 40 - OPERAZIONI DI RECUPERO

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Sezione competente dell'Albo, di cui all'articolo 36, che ne dà notizia alla Provincia territorialmente competente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 51 lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 51 lettera c), e di impianti di coincenerimento l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. L'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la competente Sezione dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 propone alla Provincia di disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

8. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 38, comma 4 lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2001/77/CE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del precedente comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi sulla base dei seguenti criteri:

a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore;

b) utilizzazione in accordo con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

c) impiego in impianti autorizzati.

10. I rifiuti così' individuati sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 3, 13, 14 e 17 nonché alle relative norme sanzionatorie del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 13 e' redatto per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma precedente.

12 Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

13. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

14. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C

15. Fatto salvo quanto previsto dal comma 14, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni

TITOLO II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 41 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonchè per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza, e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui il presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi, nel loro complesso, garantiscono secondo i principi della "responsabilità condivisa" che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

ART. 42 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie

prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggi per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B;

q) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli

importatori, i commercianti ed i distributori, le Pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) Pubbliche Amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 44.

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso.

ab) ritiro: L'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili.

ac) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore/utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce/distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al primo utilizzatore dell' imballaggio stesso.

2. La definizione di "imballaggio" di cui alle lettere da a) ad e) è inoltre basata sui criteri indicati nell'articolo 3 della Direttiva 94/62/CEE come novellata dalla Direttiva 2004/12/CE e negli esempi illustrativi dell'Allegato.....

ART. 43 - CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché

a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

d) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica Amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) gli elementi significativi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Ministro delle Attività Produttive, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della Salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e Tutela del territorio del Ministro delle Attività Produttive in conformità alla determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/Ce della Commissione.

ART. 44 - OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 13, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui agli articoli 45 comma 3 lettera a) e c), 47 e 48 per coloro i quali hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del Regolamento (Ce) n. 1420/1999 del Consiglio e del Regolamento (Ce) n. 1547/1999 della Commissione sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 31 del presente decreto, entro centoventigiorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione Europea in materia.

3. Le Pubbliche Amministrazioni e i Soggetti gestori incoraggiano, ove opportuno, il recupero energetico, ove esso sia preferibile al riciclaggio, dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

4. Le Pubbliche Amministrazioni e i Soggetti gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non

siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio del Ministro delle Attività Produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'ambiente.

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive.

7. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministro delle Attività Produttive notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del Titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e il Ministro delle Attività Produttive forniscono periodicamente all'Unione Europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione Europea con la Decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.

ART. 45 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 29 e 44 e del Programma di cui all'articolo 49, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 48, comma 5 del presente decreto, adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 48, i produttori e gli utilizzatori devono partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi, salvo che siano parte di uno dei sistemi di cui all'articolo 45 comma 3, lettere a) e c).

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su

indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 48, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 47;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari, i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera e). Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e). l'assimilazione è ammessa in relazione a superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

5. I produttori che non aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 47 devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del precedente comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti Consorzi; a tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 44. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale degli imballaggi, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 48 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 49.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità e al Consorzio nazionale degli imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità sui rifiuti previsto dall'articolo 31 ed al Consorzio

nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 44 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ai Consorzi di cui all'articolo 47 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al Consorzio previsto dall'articolo 48. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio Nazionale Imballaggi. L'adesione obbligatoria ai Consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera h) e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai Consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 54.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al CONAI o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ART. 46 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui l'Autorità, di cui all'articolo 31, accerti che le Pubbliche Amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 29, ed in particolare a quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 44, può richiedere al CONAI, di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal CONAI medesimo, per un periodo di avvio del sistema non superiore a 24 mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora CONAI decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il CONAI non dichiara di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione, l'Autorità individua, nei successivi 15 giorni, un soggetto cui conferire i rifiuti di imballaggio.

3. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata e di altre, frazioni merceologiche omogenee, quali rifiuti elettrici ed elettronici, ingombranti ecc., la Pubblica Amministrazione, tenuto conto della possibilità di miglior valorizzazione dei materiali raccolti, può richiedere al CONAI di farsi carico, tramite i soggetti di cui agli articoli 45 comma 3 lettere a) e c) e 47, del ritiro e dell'avvio al riciclo di tali frazioni. A tal fine può stipulare specifici accordi volontari con il CONAI, volti a raggiungere gli obiettivi sopra citati.

4. Le Pubbliche Amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

5. Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio e il Ministro delle Attività Produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 48, comma 3, lettera g).

6. Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 50, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione Europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.

ART. 47 - CONSORZI

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 48, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettere a) e c), costituiscono uno o più Consorzi per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Ministro delle Attività Produttive. Entro 180 giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con e del Ministro delle Attività Produttive vengono apportate modifiche agli Statuti dei Consorzi approvati con decreto ministeriale 15.7.1998, al fine di adeguare i medesimi ai principi del presente decreto e in particolare a quelli di efficienza, trasparenza, efficacia ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro Statuto in conformità alle modifiche previste entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli Statuti tipo modificati. I Consorzi non ancora riconosciuti per il riconoscimento dovranno adottare lo Statuto tipo riportato nel sopra citato decreto. Lo statuto adottato viene trasmesso nei successivi 15 giorni al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che lo approva, con proprio decreto nei successivi 90 giorni. Ove il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni.

3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi derivano dai contributi dei consorziati o dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera h), secondo le modalità ivi indicate, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ripresi, raccolti o ritirati e divenuti con la consegna di proprietà consortile, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.

4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi ed all'Autorità di cui all'articolo 31 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 49.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i Consorzi di cui ai commi 1 e 2 presentano al Consorzio nazionale degli imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i Consorzi di cui ai commi 1 e 2 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità sui rifiuti previsto dall'articolo 31 ed al Consorzio nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati comprensivo del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

ART. 48 - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato

con decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e non a fini di lucro.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, vengono apportate modifiche allo Statuto del Consorzio approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare il medesimo ai principi del presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore ai sensi dell'articolo 45, comma 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto in conformità alle modifiche previste.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 45, comma 6, e 47, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali limitatamente allo scopo per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all'articolo 47 ed i soggetti di cui all'articolo 45 comma 3 lettere a) e c), anche eventualmente destinando una quota aggiuntiva del contributo ambientale CONAI di cui alla lettera h), ai soggetti che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la quota del contributo spettante ai soggetti che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero;

f) garantisce il necessario raccordo tra le Amministrazioni Pubbliche, i Consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale. Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni, non attivino sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, il Consorzio Nazionale Imballaggi può organizzare o integrare, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 37 e per un periodo di avvio del sistema non superiore a 24 mesi, le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche, avvalendosi di soggetti pubblici o privati, individuati dal CONAI medesimo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 comma 2;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui all'articolo 45 comma 10 lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, il contributo denominato contributo ambientale CONAI. Può altresì determinare un contributo aggiuntivo, per la ripresa degli imballaggi usati secondari e terziari da superficie privata, che è incassato dal CONAI in nome e per conto dei soggetti di cui all'articolo 47, con modalità con gli stessi concordate;

i) per perseguire il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera b), promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i Consorzi di cui all'articolo 47 e i soggetti di cui all'articolo 38 comma 3 lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei Consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI, e fermo restando quanto previsto al riguardo dall'articolo 46, comma 3.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI, dai soggetti di cui all'articolo 45, comma 3, lettera a) e c), e dai Consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei Consorzi e del CONAI.

5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori Pubbliche Amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 45, comma 10, lettera b), da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia, trasparenza ed economicità di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 61, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 31, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

8. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della propria attività con il contributo ambientale CONAI, che costituisce la risorsa per l'assolvimento degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico nonché per lo svolgimento delle funzioni conferite al CONAI medesimo dal presente Titolo. Il contributo ambientale CONAI deve essere utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e versato ai soggetti di cui agli articoli 45, comma 3, lettera a) e c) e 47, in proporzione all'attività di recupero e/o riciclo effettuata dai medesimi, secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Resta fermo quanto previsto al precedente comma 3, lettera h) relativamente al possibile contributo aggiuntivo, per la ripresa degli imballaggi usati secondari e terziari da superficie privata, che è incassato dal CONAI, in nome e per conto dei soggetti di cui all'articolo 47.

9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dal presente decreto o istituiti in applicazione di questo.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e dal Ministro delle Attività Produttive.

11. Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare membri dei Consigli di amministrazione degli organismi riconosciuti ai sensi degli articoli 45, comma 3, lettera a) e c) e 47.

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive può determinare con proprio decreto l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 45, comma 10, lettera b, a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e uno o più dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 3, lettera a) e c) o uno o più Consorzi di cui all'articolo 47 non vi aderiscano o non concludano con le competenti Pubbliche Amministrazioni, che lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo di programma con l'Anci, il CONAI può subentrare ai Consorzi nella conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 44.

ART. 49 - PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 45, comma 6, e 47, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

- a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

3 Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Autorità un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

4 La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 31, entro il 30 giugno di ogni anno ed è approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma.

5 Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 48, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Autorità di cui all'articolo 31. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni.

6 I piani regionali di cui all'articolo 23 sono integrati con specifiche previsioni alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.

ART. 50 - DIVIETI

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 4 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti

all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli *standard* europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive sono aggiornati i predetti *standard*, tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F al presente decreto.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:

- a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
- b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
- c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

5. Con decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:

- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 51 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, RIFIUTI SANITARI E VEICOLI FUORI USO

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

- a) rifiuti elettrici ed elettronici: Direttiva 2000/53/CE Direttiva 2002/95/CE e Direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione già approvato dal Consiglio dei Ministri. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell' entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997.
- b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: Direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209;
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto interministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

ART. 52 - PNEUMATICI FUORI USO

1. Fermo restando il disposto del Decreto legislativo 24 Giugno 2003 n. 209, al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici, operando sia singolarmente che in forma aggregata, di provvedere, con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dell'obbligo di cui al precedente comma. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa aggregata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente, secondo le modalità che saranno indicate nel decreto attuativo, costituisce adempimento dell'obbligo di cui al primo comma con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici che risultassero inadempienti agli obblighi di cui al primo comma sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del contributo stabilito per il periodo considerato.

ART. 53 - COMBUSTIBILE DA RIFIUTI E COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITÀ ELEVATA- CDR E CDR-Q

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il CDR come definito dall'articolo 7 comma 1 lettera r) è classificato come rifiuto speciale.

2. È escluso dall'ambito di applicazione del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 7 comma 1 lettera s) prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9000, e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del ministro delle Attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002 il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002.

3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dal presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del 50% in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 38 e 40 del presente Decreto.

4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in recepimento della Direttiva 2000/76/CE. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le modalità per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 60 del 12 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il combustibile da rifiuti (CDR) e il combustibile da rifiuti di alta qualità (CDR-Q) sono fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in essi contenuta e beneficiano del regime di incentivazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

ART. 54 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nella cui giurisdizione rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di

concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma precedente dovrà essere eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Della valutazione dovrà inoltre essere data documentazione alla Provincia territorialmente competente.

3. Quanto sopra si applica anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1

4. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14 comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

ART. 55 - VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N.209 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli non appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato III parte A, della Direttiva 2002/24/CE ad eccezione dei tricicli a motore, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 32, 33 e 34. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore di cui al comma precedente o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro

3. I veicoli a motore di cui al comma precedente o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della tutela del Territorio, e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui al comma 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione".
11. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
12. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
13. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

ART. 56 - RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DI CARICO

1. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

ART. 57 - CONSORZI NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera devono costituire uno o più Consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 61.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive vengono apportate allo Statuto tipo già approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente 15.7.1998, le modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso ai principi del presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro Statuto in conformità al nuovo statuto tipo entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato. I Consorzi non ancora riconosciuti per il riconoscimento dovranno adottare un proprio statuto in conformità con lo statuto tipo.

3. I Consorzi:

- a) assicurano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai Consorzi:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.

6. Le quote di partecipazione ai Consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei Consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 2 possono, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa trasmissione di idonea ed esaustiva documentazione il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

10. Le risorse finanziarie dei Consorzi sono costituite:

a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzi;

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

c) dalle quote consortili;

d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzi, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

11. I Consorzi, di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 10, devono trasmettere annualmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministro delle Attività Produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 10, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno presentare al

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministro delle Attività Produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi Consorzi e dai singoli consorziati, nell'anno solare precedente.

12. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 7.

13. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al predetto comma 5 che si costituiscano o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesima successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno aderire ad uno dei Consorzi di cui al comma 1 o adottare il sistema di cui al comma 7, entro 60 giorni dalla data di costituzione o inizio della attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 3, di nuovi Consorzi, o l'adozione del sistema di cui al comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

ART. 58 - CONSORZI PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire di raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, devono essere istituiti uno o più Consorzi. per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d)., i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 44e 46. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 61.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività Produttive sono individuate le tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1. In fase di prima applicazione i beni in polietilene, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono i teli e le reti ad uso agricolo ed i film per pacciamatura, nonché i cassonetti per la raccolta differenziata e l'igiene urbana.

3. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive vengono apportate allo Statuto tipo già approvato con

decreto del Ministro dell'Ambiente 15.7.1998, le modifiche necessarie per l'adeguamento ai principi del presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro Statuto in conformità al nuovo statuto tipo entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato. I Consorzi non ancora riconosciuti per il riconoscimento dovranno adottare un proprio statuto in conformità con lo statuto tipo.

4. Ai Consorzi partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene.

5. Ai Consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene, le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene, nonché le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al predetto comma 4 che si costituiscono o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesima successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno aderire ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, o adottare il sistema di cui al comma 7, entro 60 giorni dalla data di costituzione o inizio della attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 3, di nuovi Consorzi o l'adozione del sistema di cui al comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

7. Gli operatori che non provvedono, ai sensi del comma 2 possono entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato:

- a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene;
- b) mettere in atto un sistema di restituzione dei beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa trasmissione di idonea ed esaustiva documentazione il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

8. I Consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzi:

- a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
- e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati i Consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

10. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzi sono costituiti:

- a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzi;
- b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
- c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

11. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I Consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 devono trasmettere annualmente al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 entro il 31 maggio di ogni anno dovranno presentare una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi Consorzi e dai singoli consorziati, nell'anno solare precedente.

13. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

14. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei Consorzi riconosciuti direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7.

ART. 59 - CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutti gli operatori della filiera devono costituire uno o più Consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 61.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno scopo di lucro e sono disciplinati da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive vengono apportate allo Statuto tipo già approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, datato 16 maggio 1990, e successive modifiche e integrazioni ed alle altre disposizioni che disciplinano la materia, le modifiche necessarie per l'adeguamento ai principi del presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro Statuto in conformità al nuovo statuto tipo entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto modificato. I Consorzi non ancora riconosciuti per il riconoscimento dovranno adottare un proprio statuto in conformità con lo statuto tipo.

3. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 2 possono, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato, organizzare autonomamente, la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa trasmissione di idonea ed esaustiva documentazione il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa

4. I Consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- b) cedere le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

5. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che gestiscono le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui al comma 4 lettera a).

6. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 2 possono, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato, organizzare autonomamente, la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa trasmissione di idonea ed esaustiva documentazione il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

7. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate in base al rapporto rispettivamente tra la capacità produttiva di batterie al piombo immesse sul mercato nazionale, la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, il loro trasporto e il recupero di piombo secondario di ciascun consorziato, e la capacità produttiva di raccolta, di trasporto e di recupero complessiva di tutti i consorziati, riferita all'anno precedente.

8. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

9. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al predetto comma 5 che si costituiscano o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesima successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno aderire ad uno dei Consorzi di cui al comma 1 o adottare il sistema di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di costituzione o inizio della attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 3, di nuovi Consorzi, o l'adozione del sistema di cui al comma 6, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

10. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 2,

direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 6. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

11. Al fine di assicurare, ai Consorzi, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

12. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

13. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 60 - CONSORZI NAZIONALI PER LA GESTIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, tutti gli operatori della filiera devono costituire uno o più Consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 61.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno scopo di lucro e sono disciplinati da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive vengono apportate allo Statuto tipo già approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in data 2 giugno 1992, ed alle altre disposizioni che disciplinano la materia le modifiche necessarie per l'adeguamento ai principi del presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro Statuto in conformità al nuovo statuto tipo entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto modificato. I Consorzi non ancora riconosciuti per il riconoscimento dovranno adottare un proprio statuto in conformità con lo statuto tipo.

3. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 2, possono, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo modificato, organizzare autonomamente, la gestione degli oli minerali usati. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 31, previa trasmissione di idonea ed esaustiva documentazione il riconoscimento del sistema

adottato. A tal fine devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini sopra indicati i Ministeri competenti possono esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

4. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti e le imprese che gestiscono gli oli minerali usati.

5. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo da ciascun consorziato nel corso dell'anno precedente rispetto alla quantità totale immessa al consumo, ovvero alla quantità di oli minerali usati, gestiti da ciascun consorziato, nella propria fase di gestione, rispetto alla quantità totale gestita, nelle varie fasi di gestione.

6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

7. I Consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrainposta di confine.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Attività Produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.

10. I Consorzi di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 10 devono trasmettere annualmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministro delle Attività Produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 10, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno presentare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministro delle Attività Produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi Consorzi e dai singoli consorziati, nell'anno solare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: il presidente e il vicepresidente; il consiglio di amministrazione; il collegio sindacale. Il consiglio di

amministrazione è composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Attività Produttive, della Salute e della Economia e delle Finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati. Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri della Economia e delle Finanze, delle Attività Produttive.

12. I Consorzi esplicano le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Essi sono tenuti a:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
- e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'art. 3 comma 3;
- f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

13. I Consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei Consorzi stessi.

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al predetto comma 5 che si costituiscono o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesima successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno aderire ad uno dei Consorzi di cui al comma 1 o adottare il sistema di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di costituzione o inizio della attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 3, di nuovi Consorzi, o l'adozione del sistema di cui al comma 6, decorso almeno un biennio

dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

15. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 2, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 6,. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

ART. 61 - CRITERI DIRETTIVI DEI SISTEMI DI GESTIONE

1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

TITOLO IV - TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 62 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Chiunque posseda e detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tassa. La tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22/97, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo. La tassa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi inclusi i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. La tassa per la gestione dei rifiuti è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri determinati con il Regolamento di cui al comma 6, che tenga conto di fasce di utenza e territoriali.

3. La tassa è determinata dalle Autorità d'ambito e applicata dai soggetti affidatari del servizio integrato sulla base dei criteri fissati dal Regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tassa può essere prevista la copertura anche dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico mediante la tassa sui rifiuti. Qualora detti costi vengano coperti con la tassa ciò deve essere evidenziato nelle cartelle esattoriali, nei piani finanziari e nei bilanci comunali dei soggetti affidatari del servizio integrato.

4. La tassa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 26 del presente decreto il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 6, in maniera graduale, dovrà essere assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentita la Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive disciplina i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tassa.

7. Nella determinazione della tassa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche. In questo caso, a fini della integrale copertura dei costi, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per introdurre le agevolazioni e assicurato il reperimento tramite la fiscalità locale.

8. Il Regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tassa, tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Sulla tassa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del Regolamento di cui al comma 6 del presente articolo ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tassa da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 23 si continuano ad applicare le discipline regolamentari previgenti.

TITOLO V - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

ART. 63 - PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, ed in specie con il principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal Titolo I del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente decreto determinati ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettere r) del decreto sostitutivo del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 64 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, si definiscono:

a) Sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

b) Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori di attenzione al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Sono individuati nell'Allegato 5. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

c) Concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della

procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati in Allegato 1 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

d) Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

e) Sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

f) Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

g) Sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie, economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività.

h) Sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive.

i) Misure di prevenzione: le misure da prendere per reagire ad un evento, un atto o un omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

j) Misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi.

k) Messa in sicurezza d'urgenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera in caso di emissioni accidentali di sostanze inquinanti, eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

l) Messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

Comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto nel transitorio fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.

m) Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti, atti a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

n) Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

o) Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

p) Inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

q) Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati in Allegato 1

ART. 65 - REGOLAMENTO AREE AGRICOLE

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa e definitiva) delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, delle politiche agricole e forestali.

ART. 66 - PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera senza indugio le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, entro 48 ore dall'evento, al Comune e alla Regione territorialmente competenti. La comunicazione costituisce dichiarazione di inizio attività per l'attuazione delle misure di prevenzione necessarie, che sono esonerate da qualsiasi parere, nulla osta, autorizzazioni previste dalle norme vigenti. La stessa procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora

comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- a) gli estremi del proprietario del sito (ove si tratti di soggetto diverso dal responsabile)
- b) l'ubicazione del sito interessato dall'evento e le sue caratteristiche urbanistiche
- c) la natura dell'attività che si svolge nel sito
- d) i fattori che hanno determinato l'evento di superamento
- e) le matrici ambientali interessate
- f) ove possibile, la precisazione di origine, tipologia e quantità delle sostanze inquinanti immesse nelle matrici ambientali o in corso di diffusione
- g) gli eventuali interventi immediati già adottati ad iniziativa dell'interessato o in corso di esecuzione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le misure di prevenzione necessarie, svolge, nelle zone interessate alla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune competente per territorio entro 48 ore dalla comunicazione. L'autocertificazione chiude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune competente per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta al Comune territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi decisoria, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte pubblica.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito dovrà essere applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1. Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi decisoria convocata dalla Regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio entro i 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai

valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto interessato dovrà presentare alla Regione un progetto di monitoraggio finalizzato alla sistematica sorveglianza della permanenza nel tempo di tale condizione. Il monitoraggio dovrà riguardare tutte le matrici ambientali interessate e dovrà essere svolto in accordo al progetto approvato dalla Regione.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio di cui al comma precedente dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente), ivi comprese le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La Regione, acquisito il parere della conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, autorizza il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la Regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, la valutazione di impatto ambientale, quando necessario, la gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento e lo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50 % del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

6. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili ai sensi delle normative comunitarie (B.A.T.N.E.E.C) sono riportati nell'Allegato 3.

7. La messa in sicurezza operativa è riservata ai siti contaminati con attività in esercizio. Deve garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicare se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

8. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione

del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

9. Nel caso di eventi di contaminazione avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che si manifestano successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato provvede a comunicare alle Autorità competenti il rinvenimento della contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui al comma 4 e seguenti.

10. L'autorità competente in relazione alle indagini istruttorie è la Provincia che si avvale della competenza tecnica dell'ARPA e si coordina con le altre amministrazioni.

11. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica è soggetta alla Conferenza di servizi ex art. 14 legge n. 241/1990 (e ss.mm.), convocata dalla Regione competente, e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni, concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica.

ART. 67 - ACQUE DI FALDA

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al decreto legislativo 152/99.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152/1999, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.

ART. 68 - ORDINANZE

1. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia contaminazione, ne danno comunicazione all'autorità competente.

2. L'autorità competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente decreto.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi del presente decreto sono adottati dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'art. 12.

ART. 69 - OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente decreto possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 4, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alle autorità territoriali competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 4. L'autorità competente, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà/disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto verrà definita dalla Regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 70 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente decreto ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati con le amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto.

2. Nel caso in cui i soggetti intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più Regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati con tutte le Regioni interessate.

3. Nel caso in cui i soggetti intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con i Ministri della salute delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

ART. 71 - SITI SOGGETTI A SEQUESTRO

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

ART. 72 - CONTROLLI

1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto operativo, comprensivo delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 4 comma 4, sono trasmessi alla Provincia e all'Arpa competente ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Arpa territorialmente competente.

ART. 73 - GESTIONE DELLE AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4.

ART. 74 - BONIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente con gli adempimenti disposti dal presente decreto ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 4 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove, questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

ART. 75 - CENSIMENTO ED ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE

1. Le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.P.A.T., predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo.

2. Qualora, ad esito dell'analisi di rischio per il sito specifico venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'A.P.A.T. definisce, in collaborazione con le Regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente.

ART. 76 - SITI DI INTERESSE NAZIONALE

1. I siti di interesse nazionale ai fini della bonifica sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera r) del decreto sostitutivo del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le Regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gli interventi di bonifica riguardano aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi de D.lgs. 490/1999;
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni di rischio risulta particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante;
- e) la contaminazione costituisce un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- f) gli interventi da attuare riguardano siti compresi nel territorio di più Regioni.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili e dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale si avvale dell'A.P.A.T., delle A.R.P.A. delle Regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'A.P.A.T., dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'E.N.E.A.

6. L'autorizzazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi comunque denominati previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli interventi identificati nel progetto, compresi ivi tra l'altro la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla sua attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende tale valutazione; a tal fine il progetto viene pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 DPCM 377/1988, o dell'articolo 8 DPR 12 aprile 1996 a seconda della natura del progetto ed il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla conclusione della fase di pubblicizzazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove, prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 4 comma 4.

ART. 77 - ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI

1. Gli interventi di cui al presente decreto costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 14 del presente decreto. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la citata ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario del sito incolpevole, può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito assunto a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il sito nel quale si sia ravvisato il superamento dei valori di attenzione sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi richiesti dall'autorità competente, anche al fine di impedire l'eventuale ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - SANZIONI

ART. 78 - NORME SPECIALI

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

ART. 79 - ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, commi 1 e 2, 50 comma 2 e 55, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinque a euro seicentoventi. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro centocinquantacinque.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 16, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 16, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3.

ART. 80 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro ventiseimila se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro ventiseimila se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro ventiseimila. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 11, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 51, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire euro duemilaseicento a euro ventiseimila. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento a euro quindicimilacinquecento per i quantitativi non superiori a duecento litri.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 55, commi 7, 8 e 9, 57, commi 12 e 13 e 58 comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

8. I soggetti di cui all'articolo 58, comma 4, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro quarantacinquemila, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 58, comma 1, al quale i soggetti di cui all'articolo 58, comma 4, sono obbligati a partecipare.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al comma 8.

ART. 81 - BONIFICA DEI SITI

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di rischio è punito con la pena da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro ventiseimila, se non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 66 o alla bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 66 e seguenti del presente decreto.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi precedenti, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza del progetto approvato ai sensi degli articoli 66 e seguenti del presente decreto costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

ART. 82 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento a euro quindicimilacinquecento; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventisei a euro centosessanta.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da euro millequaranta a euro seimiladuecento per i rifiuti non pericolosi e da euro duemilasettanta a euro dodicimilaquattrocento per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 17 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilatrecento. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 14, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 17.

ART. 83 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro ventiseimila e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

ART. 84 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo Codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

ART. 85 - IMBALLAGGI

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 45, comma 2, o non adottino in alternativa, sistemi gestionali ai sensi dell'articolo 38, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i

contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 45, comma 3, e non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 47 né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 45, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro quarantaseimilacinquecento. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all' all'articolo 45, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemiladuecento a euro quarantamila. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 43, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 50, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento a euro quindicimilacinquecento.

ART. 86 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 87 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 88 - ABROGAZIONE DI NORME

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano o sono abrogati:

- a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
- c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9;
- d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqües* e 14, comma 1;
- e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
- f) l'articolo 29-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
- g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
- i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dal presente decreto, l'effetto abrogativo si realizzerà con le scadenze temporali stabilite in relazione alla entrata in vigore ed alla effettiva operatività dei singoli articoli previsti dal presente decreto;
- l) l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
- m) l'articolo 9, comma 2-*bis* della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole "i soggetti di cui all'articolo 38 comma 3 lettera a)" sino alla parola "CONAI".

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili

con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 89 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dal presente decreto, le Pubbliche Amministrazioni competenti all'emanazione delle disposizioni di attuazione del presente decreto provvedono ad adeguare la previgente normativa di attuazione alla disciplina del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera i) dell'articolo precedente. Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi deve continuare ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province e agli altri Enti locali in attuazione del Testo Unico sugli Enti Locali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.

4. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 18 e per quanto ivi disciplinato in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

5. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.

6. Il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'attività produttive, del commercio e dell'artigianato, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi.

7. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può essere presentata all'Autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dal presente decreto. L'Autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

ART. 90 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 e dall'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo. 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
5. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.